

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1314

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARROCU, OLIVERIO

Disposizioni per il rilancio del settore ippico e in materia di scommesse ippiche nonché di procedimento per la costituzione della Lega ippica italiana

Presentata il 4 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di crisi strutturale del comparto ippico impone un intervento immediato senza il quale l'intera filiera rischia il collasso.

Con la presente proposta di legge si propone una profonda ristrutturazione del comparto ippico e dell'allevamento equino nel quale l'Italia si colloca fra i primi Paesi produttori di cavalli di razza, con l'obiettivo di rilanciare l'impresa ippica e di salvaguardare l'attività di decine di migliaia di addetti complessivamente occupati nella filiera ippica del nostro Paese.

Siamo al punto di non ritorno, ancora pochi mesi e l'intero comparto crollerà sotto il peso dei crediti vantati da tutte le componenti della filiera nei confronti della pubblica amministrazione. Il settore sta pagando sia le poche e affrettate scelte effet-

tuate dalla fine del 2011 a tutto il 2012 sia l'immobilismo, nonostante gli allarmi lanciati da oltre cinque anni. Si rischia così di bruciare un patrimonio fatto di posti di lavoro, cultura, tradizioni e prestigio sportivo.

La crisi dell'ippica italiana, innescatasi con la drammatica riduzione della raccolta delle scommesse ippiche, fagocitate da altri giochi più redditizi per l'erario e quindi più rinnovati, valorizzati e promossi, e dalla concomitante riduzione di pubblico negli ippodromi, è esplosa durante i primi mesi del 2012 con il taglio di ben 100 milioni di euro ai fondi previsti per il settore dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Nel corso dell'anno la crisi si è aggravata con la soppressione prima dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e poi

dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e con il conseguente subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), privo, tuttavia, di competenze e di risorse. In questo modo, operatori e ippodromi sono stati lasciati allo sbando. È così proseguita per inerzia un'attività nazionale non governata e priva della copertura finanziaria necessaria a garantire quel minimo di flussi necessari a mantenere in vita il settore.

Alla riduzione per il 2012 di montepremi, provvidenze all'allevamento e corrispettivi agli ippodromi si è aggiunto il blocco totale del pagamento di quanto maturato fin dal maggio 2012, che sta falciando proprietari e allevatori con una preoccupante riduzione di cavalli nati e che ha provocato la chiusura di ippodromi fondamentali per l'ippica italiana quali Roma Tordivalle, Milano San Siro, Napoli Agnano e altri storici come quelli di Padova, Livorno, Merano e Firenze.

Il recente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2013, che sblocca 30 milioni di euro di risorse a copertura parziale degli oltre 97 milioni di euro di debiti maturati dal MIPAAF nei confronti di tutte le componenti del settore, se da un lato rappresenta un primo timido ed insufficiente tentativo di tamponare la gravità della situazione prima che sia troppo tardi, dall'altro manifesta chiaramente l'approssimazione con cui si affronta l'intera problematica non dando risposte strutturalmente organiche né finanziariamente sostenibili per il futuro dell'ippica italiana. Esso va rivisto rapidamente per quel che riguarda la dotazione finanziaria complessiva e soprattutto per quel che concerne l'imputazione al settore dei debiti contratti dalla sciagurata gestione 2012 mediante una drastica riduzione dell'attività prevista negli anni 2013, 2014 e 2015 al fine di dare copertura al « buco ». Un'impostazione ragionieristica e di brevissimo orizzonte, che se perseguita non arriverà probabilmente neppure al termine del periodo regolamentato per l'estinzione naturale della totalità delle

componenti. In pratica, se l'obiettivo dello Stato per l'ippica è il risparmio, tanto vale decretarne la fine subito e per legge.

Tutto ciò perché le drammatiche condizioni in cui versano oggi operatori, ippodromi, lavoratori diretti e dell'indotto non sono la causa della crisi ma l'effetto finale. Se si vogliono, come si dice, un rilancio e una promozione dell'ippica questi non possono che passare per la ristrutturazione delle scommesse e per il ritorno degli ippodromi e dello spettacolo delle corse dei cavalli nel costume degli italiani: naturalmente occorre finanziare al massimo possibile montepremi e provvidenze perché proprietari e allevatori sono i protagonisti dello spettacolo e sarebbe assurdo cercare di migliorare il prodotto necessario al rilancio senza la materia prima (cavalli), che è sempre stata d'eccellenza a livello internazionale anche nel periodo in cui è maturata la crisi.

La proposta di legge definisce una soluzione strutturale alla crisi dell'ippica attraverso il passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di una serie di attribuzioni sulla gestione operativa delle corse dall'ex ASSI, ora un Dipartimento del MIPAAF, a una costituenda associazione tra allevatori, proprietari di trotto e di galoppo, imprenditori e società di gestione degli ippodromi. Stabilisce i requisiti transitori, tecnici, economici, patrimoniali e di onorabilità che devono possedere i soci ammessi all'assemblea che nominerà il primo consiglio direttivo cui è demandato anche il compito di definire dettagliatamente gli stessi requisiti, assicurandone adeguata revisione nel tempo al mutare dello scenario del settore.

In particolare l'articolo 1 definisce le procedure di istituzione della Lega ippica italiana (LIPPIT), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, costituita tra gli allevatori, i proprietari costituiti in forma di impresa e le società di gestione degli ippodromi. La LIPPIT è sottoposta alla vigilanza e al controllo del MIPAAF.

L'articolo 2 fissa entro il 31 agosto 2013 il termine entro il quale il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce e approva i criteri essenziali per l'istituzione e il funzionamento della LIPPIT nonché gli elementi base della ristrutturazione dell'ippica, in particolare fissando i requisiti che devono possedere gli ippodromi e le società di corse per diventare soci della LIPPIT.


L'articolo 3 sancisce le funzioni che saranno svolte dal MIPAAF dal 1° gennaio 2014, distinte tra funzioni che continueranno a essere svolte direttamente e funzioni che saranno essenzialmente di indirizzo, controllo e vigilanza sulla LIPPIT — cui sono demandate le attività di cui all'articolo 5. Inoltre alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, affida al MIPAAF il compito di approvare le modifiche ai requisiti transitori tecnici, economici e di onorabilità dei soci. I requisiti transitori e le modifiche successive del consiglio direttivo devono essere stabiliti in funzione della categoria (ippodromi, allevatori e proprietari, imprenditori) con parametri riconducibili al ruolo degli ippodromi nella programmazione nazionale, al patrimonio netto delle società di gestione, agli anni di attività, al numero di prodotti qualificati, ai premi vinti e ai requisiti di onorabilità già previsti dalla legge per i concessionari di gioco pubblico.

L'articolo 4 definisce gli organi della LIPPIT previsti dallo statuto e fissa al 31 dicembre 2013 il termine per concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività. Prevede inoltre che l'assemblea dei soci nomini un consiglio direttivo composto da otto consiglieri, due scelti dagli allevatori o proprietari di cavalli da trotto, due dagli allevatori o proprietari di cavalli da galoppo, quattro

scelti dalle società di gestione degli ippodromi e da un presidente con requisiti di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dalle componenti del settore. Inoltre si prevede che l'assemblea dei soci nomini il collegio dei revisori dei conti, composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui presidente è indicato dalla Corte dei conti, un sindaco è indicato dal MIPAAF e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le associazioni di categoria rappresentative di allevatori di cavalli da trotto e da galoppo, dei proprietari di cavalli da trotto e da galoppo, di allenatori di cavalli da trotto e da galoppo, di fantini e guidatori, nonché di *gentleman*, provvederanno a nominare i loro rappresentanti in due costituenti organismi tecnici i cui regolamenti e compiti saranno definiti dal primo consiglio direttivo della LIPPIT. L'assemblea dei soci dovrà riunirsi in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 30 aprile, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. I responsabili delle aree tecniche della LIPPIT sono tenuti a un costante confronto con i rappresentanti degli allenatori di cavalli da trotto e da galoppo all'interno delle consulte e saranno responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del proprio settore di competenza.

L'organigramma iniziale della LIPPIT è pertanto riassumibile secondo il seguente schema:

GOVERNANCE LEGA IPPICA ITALIANA



Conseguentemente l'articolo 5 individua le attività che dal 1° gennaio 2014 saranno di competenza della LIPPIT, tra cui l'erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi.

L'articolo 6 stabilisce, inoltre, che la LIPPIT organizza incontri con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con il MIPAAF almeno trimestralmente per la verifica dell'andamento delle scommesse su base ippica per concordare miglioramenti e per l'introduzione di nuove tipologie di gioco. Il parere della LIPPIT è vincolante per l'adozione di tali provvedimenti.

L'articolo 7 fissa alcuni essenziali principi di funzionamento economico e contabile della LIPPIT, basati sull'obbligo della chiusura di bilancio in pareggio.

L'articolo 8 individua le fonti che alimentano il fondo annuale di dotazione della LIPPIT; le risorse deriveranno:

- a) dalle quote associative alla LIPPIT;
- b) dalle entrate connesse alle scommesse ippiche (la quota del provento attualmente destinata all'ex ASSI);
- c) dalla cessione dei diritti televisivi;
- d) da un contributo erariale temporaneo (previsto esclusivamente fino alla messa a regime della riforma del settore ippico, ossia fino al 31 dicembre 2018), costituito da una quota delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico;
- e) da un ulteriore contributo erariale pari alle imposte incassate dallo Stato dalle attività di gioco effettuate negli ippodromi;
- f) da un contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'introduzione di giochi con vincita in denaro sulle corse su eventi virtuali assimilabili a corse di cavalli (per l'evidente effetto di cannibalizzazione che hanno sulle scommesse ippiche).

L'articolo 9 prevede una nuova disciplina delle imposte sulle scommesse ippiche con l'obiettivo di innalzare il livello delle vincite. In tal modo si rende il prodotto ippico competitivo con gli altri

giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e si creano le condizioni per la necessaria crescita della raccolta delle scommesse basate sulle corse dei cavalli.

L'articolo 10 destina al MIPAAF, per il 2013, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); prevede il passaggio, dal 1° gennaio 2014, dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche alla LIPPIT; sopprime il contributo medesimo dal 2019.

Il rilancio del comparto ippico attraverso la riforma strutturale del settore definita dalla proposta di legge non determina alcun costo aggiuntivo per lo Stato. Infatti, per quanto concerne l'articolo 8, comma 1:

a) il finanziamento di cui alla lettera b) è già in vigore;

b) quello di cui alla lettera d) è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed è finanziato dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle scommesse; inoltre questo contributo è trasformato da permanente a temporaneo, prevedendosene, all'articolo 10, la soppressione dal 1° gennaio 2019;

c) i contributi di cui alle lettere e) e f) derivano da entrate nuove e aggiuntive rispetto a quelle in essere.

La riduzione delle imposte gravanti sulle scommesse ippiche, prevista all'articolo 9, a circa il 2 per cento della raccolta (effetto combinato della diminuzione della quota di prelievo sulla raccolta e della contrazione dell'aliquota del prelievo destinata all'erario) è elemento essenziale per il rilancio della scommessa ippica, la fonte naturale e autonoma di finanziamento del settore. La minore quota di prelievo erariale potrà essere sostanzialmente compensata attraverso l'incremento della raccolta. Si consideri, infatti, che il gettito erariale per il 2012 del gioco su base ippica è stato di appena 50 milioni di euro, connesso a una declinante raccolta di 1.011 milioni di euro, e che nei primi

due mesi del 2013 la raccolta è cresciuta del 10,5 per cento rispetto al 2012, quando si sono registrati 45 giorni di sciopero. Si può ipotizzare che nel 2013, con l'attuale regolamentazione delle scommesse, si raggiunga un movimento complessivo di 910 milioni di euro e che, con l'entrata in vigore di tutte le innovazioni previste dall'articolo 9, negli ultimi quattro mesi dell'anno si realizzi un miglioramento della tendenza tale da portare il movimento nazionale totale nel 2013 a 960 milioni di euro.

Per il 2014, per effetto del moltiplicatore teorico sul gioco (pari al 22 per cento) dato dal minor prelievo, della nuova formula delle scommesse Quarté e Quinté che dovranno prevedere vincite di consolazione (dagli attuali 30 milioni di euro è prevedibile raggiungere un movimento di 100-120 milioni di euro), del recupero del

gioco disperso per effetto delle complicanze prodotte dal « doppio totalizzatore » e per l'avvio di un'adeguata campagna pubblicitaria, si può ipotizzare un incremento medio della raccolta del 25 per cento, che si attesterebbe a 1.200 milioni di euro.

Negli anni successivi per effetto del riassetto del settore, del recupero di credibilità, di nuovi prodotti e della spinta commerciale dei concessionari e degli ipodromi fortemente pubblicizzati, si può prevedere un incremento medio della raccolta del 15 per cento nel 2015 e del 10 per cento per gli altri anni.

Sulla base delle ipotesi enunciate, l'andamento annuale dal 2014 al 2018 della raccolta, della quota della LIPPIT e delle imposte è quello rappresentato nella tabella A (dati in milioni di euro).

TABELLA A

	2014	2015	2016	2017	2018
Movimento	1.200	1.380	1.518	1.670	1.837
Quota Lega	150	173	190	209	230
Imposta unica	24	28	30	33	37

La tabella B riassume il « conto economico » complessivo del movimento ippico in conseguenza dell'approvazione della proposta di legge. Si può no-

tare che l'equilibrio economico si raggiunge intorno ai 320 milioni di euro, a partire dal 2019, autofinanziati dal settore.

TABELLA B

	2013 previsione	2013 avvio riforma e istrutt. scomm.	2014	2015	2016	2017	2018
ENTRATE							
Quota annuale di iscrizione al fondo di dotazione	-	-	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Quota raccolta delle scommesse	125	132	150	173	190	209	230
Proventi cessione diritti televisivi e sponsorizzazioni	-	-	3	4	5	6	8
Contributo sul PREU apparecchi da intratt. (rif. DL 185)	105	150	140	130	100	70	50
Contributo sui giochi accettati negli ippodromi	-	-	10	15	20	30	30
Contributo sulle imposte delle scommesse ippiche su corse virtuali	-	-	3	3	4	5	6
Altre entrate	20	20	-	-	-	-	-
Totale entrate	250	302	306	325	319	320	324
USCITE							
Montepremi per le corse e provvidenze allev.	106	138	50,33% 154	50,46% 164	50,16% 160	51,88% 166	52,16% 169
Remunerazione degli ippodromi	61	76	38,2% 95	38,3% 102	40% 107	40% 110	40% 112
Gestione giurie - doping e disciplina delle corse	10	10	3,92% 12	4,00% 13	4,39% 14	4,38% 14	4,32% 14
Gestione produzione e distribuzione immagini delle corse	15	15	4,90% 15	4,62% 15	5,02% 16	5,31% 17	5,25% 17
Promozione nazionale	-	5	8,17% 25	8,00% 26	5,33% 17	2,50% 8	2,16% 7
Spese gestione ex ASSI (*)	28	28	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
Spese gestione Lega	-	-	1,63% 5	1,54% 5	1,57% 5	1,56% 5	1,54% 5
Totale uscite	220	272	100,00% 306	100,00% 325	100,00% 319	100,00% 320	100,00% 324
A copertura erogazioni 2012	30	30					

(*) spese per trattamento personale, funzionamento ex ASSI e spese varie

Tale bilanciamento tra entrate e uscite si ottiene grazie a un'importante opera di razionalizzazione delle spese del settore. In particolare:

1) i montepremi per le corse raggiungono il valore annuale di 169 milioni di euro, ben inferiore ai 250 milioni di euro del 2004-2005;

2) i 95-112 milioni di euro destinati agli ippodromi sono ora destinati in parte alla ristrutturazione degli ippodromi. Infatti il rilancio dell'ippica non può prescindere dal rinnovo degli impianti principali per renderli più adeguati agli *standard* europei che vedono questi luoghi come centri di svago e intrattenimento in

contesti architettonici e ambientali preziosi, finalizzato anche ad aumentare la frequentazione di pubblico compresi giovani e famiglie. Pertanto la voce « remunerazione degli ippodromi » comprende anche quanto attualmente presente nel cosiddetto « fondo investimenti » dell'ASSI;

3) comunque l'importo del montepremi per proprietari e allevatori non potrà mai scendere al di sotto del 50 per cento delle entrate totali; eventuali maggiori entrate rispetto a quanto esposto che aumentano il montepremi per le corse rispetto alle previsioni saranno destinate alle corse di selezione al circuito delle corse di alta qualità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le modalità di istituzione della Lega ippica italiana (LIPPIT), associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono regolate dalla presente legge e, per quanto non espressamente previsto, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dal codice civile.

2. Alla LIPPIT possono essere iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto e da galoppo e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti transitori stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e che hanno come finalità la promozione e il rilancio dell'attività ippica nazionale, in tutte le sue componenti, basati sulla riqualificazione etica e sportiva.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, entro sessanta giorni dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 2, sottoscrivono l'atto istitutivo della LIPPIT e redigono lo statuto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e del codice civile.

4. La sede della LIPPIT è fissata, in fase di prima attuazione della presente legge, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in Roma, presso il quale si svolgono tutti gli adempimenti necessari alla costituzione della LIPPIT da parte degli associati.

ART. 2.

1. Entro il 31 agosto 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, con uno o più decreti:

a) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l'iscrizione alla LIPPIT nell'anno 2013; il contributo costituisce il fondo di dotazione per l'istituzione e per l'attuazione delle attività della LIPPIT;

b) determina i requisiti transitori di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti alla LIPPIT e approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla LIPPIT, corredati di idonea documentazione a garanzia dell'effettiva realizzazione;

c) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, stabilendo altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la funzione di controllo o di approvazione:

a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione;

b) dei requisiti economici, tecnici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari imprenditori, definiti dal consiglio direttivo della LIPPIT, per l'ammissione a socio della stessa Lega;

c) della programmazione annuale delle corse proposta dalla LIPPIT;

d) dei criteri per il controllo dell'*antidoping*;

e) dei criteri per la composizione delle giurie per la nomina dei presidenti delle stesse giurie;

f) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva;

g) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

h) sull'attività e sulla gestione, anche contabile, della LIPPIT;

i) sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;

l) sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

2. Il comma 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

ART. 4.

1. Lo statuto della LIPPIT prevede che siano organi della LIPPIT l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori dei conti, composti secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei voti esprimibili nell'assemblea dei soci spetta alle società di corse, il 25 per cento agli allevatori e ai proprietari di cavalli da trotto e il 25 per cento agli allevatori e ai proprietari di cavalli da galoppo;

b) il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto dal presidente della LIPPIT, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali due nominati dai soci allevatori e proprietari di cavalli

da trotto, due dai soci allevatori e proprietari di cavalli da galoppo e quattro dai soci delle società di gestione degli ippodromi;

c) il presidente è scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore ippico;

d) il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori dei conti è indicato dalla Corte dei conti, un membro è designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e due dall'assemblea dei soci.

2. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

3. Lo statuto prevede la costituzione di organismi tecnici, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composti ciascuno da membri designati dalle associazioni più rappresentative delle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori, dei fantini o guidatori, dei *gentlemen* e delle società di corse in base a un regolamento e con compiti deliberati dal consiglio direttivo della LIPPIT.

4. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche di cui al comma 3, a esclusione del rispettivo presidente, hanno diritto alla corresponsione di un rimborso esclusivamente per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

5. L'assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente della LIPPIT in via ordinaria due volte l'anno, la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 30 aprile, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali; si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo ritiene opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori dei conti, ovvero

quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

6. La struttura organizzativa della LIPPIT prevede un direttore generale e dirigenti responsabili delle funzioni organizzative di *marketing*-comunicazione, di amministrazione-finanza e controllo, di sviluppo e controllo, del segnale televisivo, di giustizia e regolarità delle corse, di sistemi informativi e *web* e delle aree tecniche del trotto e del galoppo.

7. Entro il 31 dicembre 2013 la LIPPIT istituisce gli organi previsti dallo statuto, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° gennaio 2014.

8. Entro il 30 giugno 2018 è convocata l'assemblea straordinaria dei soci della LIPPIT al fine di esaminare la situazione economica in relazione all'eventuale necessità di modifiche statutarie, organizzative e di governo.

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la LIPPIT assicura:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;

c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione, tra spese di funzionamento della LIPPIT, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione per il funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;

d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento

delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro natura;

h) la revisione, il rilascio e il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore, nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

ART. 6.

1. La LIPPIT, con cadenza almeno trimestrale, organizza incontri con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la verifica dell'andamento delle scommesse su base ippica, al fine di concordare miglioramenti e variazioni da apportare alle stesse scommesse nonché di introdurre nuove tipologie di giochi a base ippica. Il parere della LIPPIT è vincolante per l'adozione di tali provvedimenti.

ART. 7.

1. La LIPPIT ha l'obbligo di chiudere in pareggio gli esercizi di bilancio.

2. Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio di bilancio si concluda con:

a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;

b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore ippico.

ART. 8.

1. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 sono le seguenti:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della LIPPIT; la quota è versata mensilmente alla stessa LIPPIT dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde dei versamenti alla LIPPIT nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. La stessa Agenzia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o il mancato versamento delle quote di spettanza della LIPPIT;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, mobile e audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di tali immagini, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento sottoscritto dagli operatori;

d) fino all'anno 2018, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla LIPPIT entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 30 settembre 2013, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato alla LIPPIT per il miglioramento e per la gestione degli impianti ippici nonché per il miglioramento delle razze equine indigene;

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla LIPPIT entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre 2013, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

ART. 9.

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compresa tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata « *payout* », compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore ippico unico; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore della LIPPIT pari al 50 per cento del prelievo;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato alla LIPPIT pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua;

d) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.

ART. 10.

1. Per l'anno 2013, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), è destinato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono destinate alla LIPPIT.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), è soppresso.

ART. 11.

1. Al fine di garantire il rilancio del settore ippico, di ridurre le spese di funzionamento, nonché di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area sella, già attribuite all'ASSI e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite, ad eccezione dei controlli *antidoping*, alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0014440